

Opuscolo n. 15

Assicurazioni

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Rispetto alla versione precedente, la pubblicazione è stata abbreviata nella parte generale e i singoli capitoli sono stati ridisposti e adattati dal profilo linguistico. Sono inoltre stati integrati nuovi esempi pratici. Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Infine sono evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
LSA	Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Introduzione	7
2.	Operazioni escluse dall'IVA (art. 18 n. 18 LIVA)	7
2.1	Assicurazione e operazione di assicurazione	7
2.1.1	Supplementi sui premi di assicurazione	9
2.1.2	Rifatturazione di premi di assicurazione in proprio nome:assicurazione per conto di terzi	10
2.1.3	Prestazioni di incasso	11
2.1.4	Pagamenti derivanti da contratti di assicurazioni	11
2.1.4.1	Pagamenti a seguito della conclusione di un contratto di assicurazione	11
2.1.4.2	Pagamenti in caso di sinistro	11
2.1.4.3	Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti di assicurazione	11
2.2	Garanzie di fabbricazione	12
2.3	Cifra d'affari in materia di riassicurazione	12
2.4	Cifre d'affari relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione	12
3.	Forme di collaborazione fra assicuratori e/o terzi	14
3.1	Coassicuratori	14
3.2	Vendita del prodotto d'assicurazione di un terzo assicuratore	14
3.3	Compiti amministrativi ("attività di back office")	14
3.3.1	Trattamento dei sinistri	16
3.3.2	Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge	16
3.4	Particolarità	16
3.4.1	Istituti particolari nel settore delle assicurazioni	16
3.4.2	Vendita di un portafoglio d'assicurazione	17
3.4.3	Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri	17
3.4.3.1	Per la parte lesa	17
3.4.3.2	Per l'assicuratore	18
4.	Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	19
4.1	Destinatari contribuenti	19
4.2	Destinatari non contribuenti	20
5.	Rendiconto con l'AFC	20
5.1	Base di calcolo	20
5.2	Aliquota d'imposta	20
5.3	Fatturazione e trasferimento dell'IVA	20
5.4	Determinazione approssimativa	20
5.5	Aliquote saldo e forfettarie	21
5.5.1	Aliquote saldo	21
5.5.2	Aliquote forfettarie	22
5.6	Forfait settoriali specifici per imprese di assicurazione	22
6.	Contabilità e obbligo di conservazione dei libri contabili e giustificativi	24
6.1	Parte relativa alla cifra d'affari	24
6.2	Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	25
6.3	Parte relativa all'imposta precedente	25
6.4	Riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente	25

	6
Allegato 1	26
7. Attività imponibili.	26
7.1 Forniture imponibili di beni.	26
7.2 Prestazioni di servizi imponibili	26
7.2.1 Principio del luogo del prestatore (art. 14 cpv. 1 LIVA).	26
7.2.2 Luogo del fondo (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA)	26
7.2.3 Principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA).	27
Allegato 2	29
8. Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	29
8.1 Esempi di prestazioni da dichiarare a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	29
8.2 Esempi di prestazioni da non dichiarare a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	30

Valevole fino al
31 dicembre 2009

1. **Introduzione**

La presente pubblicazione è rivolta principalmente agli istituti e società di assicurazione privati e pubblici, così come ai riassicuratori e agli agenti o intermediari d'assicurazione indipendenti.

Essa si occupa principalmente dell'interpretazione dell'articolo 18 numero 18 LIVA.

Le informazioni riguardo alle altre operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 LIVA sono contenute nelle diverse pubblicazioni speciali dell'AFC (p. es. negli opuscoli "Finanza", "Istruzione e ricerca" e "Amministrazione, locazione e vendita di immobili"). Le varie possibilità di opzione (assoggettamento volontario, imposizione volontaria di operazioni) sono illustrate nell'opuscolo "Assoggettamento all'IVA" e nei nm. 683 segg.

L'IVA sulle forniture e importazioni di beni così come sulle prestazioni di servizi utilizzate per eseguire operazioni escluse dall'imposta sul territorio svizzero o all'estero non può essere dedotta a titolo d'imposta precedente. Questo criterio vale anche per l'impresa assoggettata come contribuente in seguito alla realizzazione di altre operazioni.

Possono diventare contribuenti a titolo soggettivo gli istituti e le società di assicurazione, i riassicuratori e gli agenti o intermediari d'assicurazione indipendenti, in seguito alle loro altre operazioni, per effetto del consumo proprio immobiliare o perché ottengono prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. Più ampie informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Assoggettamento all'IVA" e nei nm. 6 segg.

Negli allegati 1 e 2 della presente pubblicazione sono illustrati diversi esempi di attività imponibili e di ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

2. **Operazioni escluse dall'IVA (art. 18 n. 18 LIVA)**

Sono escluse dall'IVA e non danno pertanto diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o intermediario d'assicurazione. Per queste operazioni non è possibile optare.

2.1 **Assicurazione e operazione di assicurazione**

Il termine "Assicurazione" comprende tutti i settori di assicurazione, in particolare:

- **l'assicurazione delle persone**

per esempio l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione malattia;

- **l'assicurazione di cose e del patrimonio**

per esempio l'assicurazione contro gli incendi, i danni elementari e gli altri danni, l'assicurazione contro i furti, l'assicurazione responsabilità civile, l'assicurazione contro i rischi o in riduzione dei rischi oppure nell'ambito dei crediti (insolvenza in genere, credito d'esportazione, prestito ipotecario ecc.), cauzioni e altre perdite finanziarie (rischi professionali, perdite di guadagno ecc.);

- **la protezione giuridica**

- **gli altri rapporti assicurativi prescritti da leggi**

per esempio l'assicurazione contro le malattie in conformità della LAMal, atti normativi cantonali sull'assicurazione di immobili.

Costituisce **cifra d'affari da assicurazioni** la controprestazione d'assicurazione rispettivamente ogni prestazione in contropartita che deve essere corrisposta all'assicuratore per l'adempimento della prestazione assicurativa.

Questa cifra d'affari comprende per esempio:

- premi, contributi e supplementi (☞ cifra 2.1.1);
- supplementi per la fatturazione rateale dei premi;
- tasse per l'allestimento della polizza assicurativa (p. es. in caso di perdita);
- emolumenti per rischi di cambio (cambio di valuta per assicurazioni con due differenti valute);
- emolumenti per modifiche contrattuali prima della scadenza di un anno;
- emolumenti prelevati per la sospensione di assicurazioni e per le spese di diffida.

Un'attività di consulenza fatturata separatamente vale come prestazione accessoria subordinata a una prestazione d'assicurazione esclusa dall'IVA solo se è in relazione alla stipulazione di un contratto d'assicurazione (o a una modifica di un contratto d'assicurazione). Un'IVA eventualmente già fatturata va rettificata con una nota di credito formalmente corretta (☞ nm. 808).

Le operazioni di assicurazione sono realizzate **in linea di massima**¹ da imprese di assicurazione di diritto privato sottoposte alla LSA per il corrispondente ramo assicurativo, che hanno ricevuto un'autorizzazione o che non sottostanno alla sorveglianza o ne sono esonerate (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, d, cpv. 2 lett. a, b, cpv. 3 e art. 3 cpv. 1 LSA).

Realizzano parimenti operazioni di assicurazione le persone giuridiche di diritto privato o pubblico che esercitano l'assicurazione sociale malattie o infortuni e che sono riconosciute o iscritte come tali (art. 12 LAMal risp. art. 68 LAINF).

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI), la previdenza professionale per la vecchiaia e l'invalidità (LPP), l'assicurazio-

ne contro la disoccupazione (AD) e l'indennità per perdita di guadagno (IPG) rientrano nell'articolo 18 numero 8 LIVA in qualità di istituzioni di sicurezza sociale. Per prassi amministrativa, l'esecuzione di prestazioni in conformità dell'articolo 18 numero 8 LIVA da parte di un'istituzione di previdenza professionale è considerata esclusa dall'IVA (☞ cifra 2.4).²

2.1.1 Supplementi sui premi di assicurazione

I supplementi che l'assicuratore riscuote dal suo stipulante contemporaneamente ai premi stessi non costituiscono di principio una propria operazione d'assicurazione, se:

- lo stipulante è, senza contropartita, debitore per legge di tali supplementi (p. es. quale detentore di veicoli a motore);
- l'assicuratore trasmette questi supplementi a terzi (p. es. a un fondo);
- il supplemento è definito come tale e menzionato separatamente nel conteggio dei premi.



Se queste condizioni non sono adempite cumulativamente, l'importo complessivo fatturato allo stipulante è considerato cifra d'affari da assicurazioni esclusa dall'IVA realizzata in proprio dall'assicuratore, che può comportare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Il destinatario (p. es. fondo) di tali importi non deve imporli poiché non si verifica uno scambio di prestazioni.

Esempio 1

I premi supplementari a copertura delle spese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che gli assicuratori LAINF prelevano dallo stipulante e riversano alla SUVA per la gestione (art. 87 LAINF e art. 91 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; OPI [RS 832.30]).

Esempio 2

I contributi per la prevenzione degli infortuni che gli assicuratori sulla responsabilità civile riscuotono dallo stipulante, unitamente ai premi d'assicurazione, e riversano al corrispondente fondo (art. 1 della legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale [RS 741.81]).

2.1.2 Rifatturazione di premi di assicurazione in proprio nome: assicurazione per conto di terzi

Se uno stipulante procura a un terzo (p. es. impiegato, membro, socio) una copertura assicurativa, fatturandolo in proprio nome di modo che il rischio del terzo (assicurato) è coperto dall'assicuratore, il premio rifatturato con un eventuale supplemento³ è escluso dall'IVA a condizione che:

- esista un contratto d'assicurazione (contratto collettivo o contratto individuale) stipulato con un assicuratore in merito al corrispondente rischio;
- l'importo rifatturato sia designato come tale (p. es. premio assicurativo, contributo assicurativo).

Il supplemento per la copertura assicurativa è escluso dall'IVA anche se è menzionato separatamente, indipendentemente dal fatto che si tratta di un contributo unico o che sia richiesto periodicamente.⁴

Un eventuale bonifico (p. es. partecipazione alle eccedenze, bonus, provvigione per ogni assicurato) effettuato dall'assicuratore allo stipulante, in relazione al rapporto d'assicurazione, è considerato per lo stipulante una diminuzione del costo dei premi. Sono trattati nello stesso modo i rimborsi effettuati dallo stipulante agli assicurati.⁵

Esempio 1

Una consociata incarica la propria holding di stipulare in proprio nome con un assicuratore, un'assicurazione immobiliare per l'immobile aziendale che ha recentemente acquistato. Di conseguenza, la holding integra questo immobile nella propria assicurazione collettiva. Essa fattura alla consociata le prime spese amministrative che ha sostenuto per concludere il contratto; inoltre rifattura annualmente alla consociata il medesimo ammontare dei premi da lei dovuti all'assicuratore per questo immobile. L'importo fatturato per i "premi d'assicurazione" e le spese amministrative fatturate una sola volta sono esclusi dall'IVA.

Esempio 2

Un'agenzia di viaggi sottoscrive, in veste di stipulante, presso un assicuratore sottoposto alla LSA, un contratto d'assicurazione collettivo concernente le spese d'annullamento dei suoi clienti. Il premio ammonta a 14 franchi per cliente assicurato ed è dichiarato e pagato periodicamente. Alla vendita di un viaggio "tutto compreso", l'agenzia di viaggi offre in proprio nome ai clienti l'assicurazione per le spese d'annullamento a un prezzo di 16 franchi e indica l'assicuratore che si assume il rischio. Gli importi designati come "premi d'assicurazione" che l'agen-

3 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

4 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

5 Precisazione della prassi

zia di viaggi fattura ai suoi clienti separatamente con il viaggio "tutto compreso" sono esclusi dall'IVA.

Esempio 3

Un'impresa di costruzioni stipula diverse assicurazioni (responsabilità civile, casco parziale o totale) contro i rischi di danni al proprio parco macchine (gru, escavatrici ecc.). In caso di locazione a terzi, essa rifattura separatamente i premi ai locatari, proporzionalmente ai singoli veicoli.

L'impresa di costruzioni non stipula l'assicurazione per conto di terzi, bensì per proprio conto. Di conseguenza, la parte dei premi rifatturata vale come fattore di costo della locazione e ne condivide il destino fiscale. L'intera controprestazione di locazione è imponibile all'aliquota normale.

2.1.3 Prestazioni di incasso

Se l'assicuratore incarica un terzo dell'incasso del suo credito (premi di assicurazione) e il terzo deve rendere conto all'assicuratore di ogni singolo pagamento del cliente (stipulante dell'assicurazione o assicurato), il terzo compie un'autentica prestazione di incasso. Indipendentemente dal fatto che la controprestazione per la prestazione di incasso sia compensata con i premi incassati per conto dell'assicuratore o sia effettuato un accredito separato, la controprestazione per la prestazione d'incasso costituisce per il terzo una cifra d'affari imponibile. L'assicuratore non ha il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, poiché utilizza la prestazione per realizzare un'operazione di assicurazione esclusa dall'IVA (☞ nm. 266).

2.1.4 Pagamenti derivanti da contratti di assicurazioni

2.1.4.1 Pagamenti a seguito della conclusione di un contratto di assicurazione⁶

Quando l'intermediario d'assicurazione paga allo stipulante dell'assicurazione, in esecuzione del contratto fra loro esistente, una parte della provvigione realizzata per la conclusione del contratto (percepita dall'assicuratore), questo importo non è imponibile per lo stipulante. Per l'intermediario d'assicurazione, questo pagamento è irrilevante ai fini dell'IVA.

2.1.4.2 Pagamenti in caso di sinistro

Gli indennizzi che l'assicuratore paga allo stipulante dell'assicurazione o all'assicurato a seguito di un sinistro oggetto dell'assicurazione (pagamento del danno) non costituiscono per il destinatario contribuente una cifra d'affari e pertanto non vanno imposti (☞ cifra 3.4.3).

2.1.4.3 Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti di assicurazione⁷

Se un contratto d'assicurazione è sciolto e l'assicuratore paga all'assicurato, ad esempio, il valore di riscatto dell'assicurazione vita oppure se è effettuato un pa-

6 Precisazione della prassi

7 Precisazione della prassi

gamento dalla riserva d'invecchiamento delle assicurazioni malattie complementari, per il destinatario ciò non costituisce una cifra d'affari ai sensi dell'IVA.

2.2 **Garanzie di fabbricazione⁸**

Se un'impresa garantisce verso pagamento di una controprestazione supplementare una prestazione nel caso di danno, per i prodotti che essa fabbrica o fornisce (p. es. Una proroga della durata di garanzia per dei difetti dei materiali), non si verifica un'operazione d'assicurazione esclusa dall'IVA bensì una prestazione accessoria subordinata alla prestazione principale (fornitura di un prodotto), che ne condivide la sorte fiscale.

2.3 **Cifra d'affari in materia di riassicurazione**

Le operazioni di riassicurazione escluse dall'IVA sono realizzate dagli istituti che si impegnano, contro versamento di una controprestazione, nei confronti di un altro assicuratore (assicuratore diretto o primo assicuratore e riassicuratore) ad assumere una parte del rischio di quest'ultimo. La nozione "istituto" comprende anche fondi o fondazioni alimentati da diversi assicuratori al fine di assumere un grande rischio.

2.4 **Cifre d'affari relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione**

Gli agenti o intermediari d'assicurazione possono essere persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'interesse di assicuratori o potenziali stipulanti e offrono e/o stipulano i contratti d'assicurazione oppure effettuano altri lavori preliminari per la conclusione dei contratti. Sono compresi in quest'attività anche la gestione dei contratti d'assicurazione dei nuovi stipulanti o di quelli esistenti (verifica del portafoglio d'assicurazione), il trattamento dei casi di assicurazione (trattamento dei sinistri) e la successiva assistenza degli stipulanti, che comportano eventuali nuovi contratti o l'adattamento di contratti esistenti alle nuove circostanze. I compensi possono consistere in provvigioni di stipulazione, provvigioni di portafoglio, superprovvigioni ecc. oppure i compensi sono stabiliti a dipendenza del tempo impiegato. Quest'attività tipica della professione comprende:

- la determinazione della necessità assicurativa (analisi dei rischi, elaborazione di un concetto per la gestione dei rischi);
- la definizione delle esigenze relative alle condizioni d'assicurazione;
- la gara d'appalto e la valutazione delle offerte, il confronto dei prezzi e delle prestazioni;
- le trattative con gli assicuratori rispettivamente con gli stipulanti;
- l'elaborazione e il controllo dei documenti contrattuali;
- la verifica corrente del concetto;
- il sostegno nel trattamento dei casi di sinistro;
- il sostegno in relazione all'incasso dei premi (in relazione al suo portafoglio).

L'esistenza di un'operazione esclusa dall'IVA va comprovata con fatture, note di credito, contratti o altri documenti, dai quali si possa identificare che il compenso è in funzione dell'attività di agente/broker o intermediario d'assicurazione. Ciò indipendentemente che il pagamento sia effettuato dall'assicuratore, dallo stipulante o da un terzo (intermediario d'assicurazione). Formano un indizio l'iscrizione nell'apposito segmento del registro degli intermediari assicurativi (cfr. www.vermittleraufsicht.ch) o la subordinazione a una corrispondente legge in materia di sorveglianza all'estero.^{9, 10}

Se il mandato conferito all'agente o intermediario d'assicurazione ha per oggetto un'attività di consulenza, non si verifica un'attività esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 18 LIVA (☞ cifra 3.3 attività di back office).



Per poter giudicare nella maniera più oggettiva le prestazioni ai fini dell'IVA, l'AFC raccomanda a tutte le parti interessate di stipulare contratti scritti.

Esempio 1

La Assicurasoluzioni SA ha stipulato contratti di cooperazione con due assicuratori mobiliari e un assicuratore vita, che le consentono di vendere i loro prodotti d'assicurazione tramite altri terzi sottointermediari. Questi ultimi sono in contatto con i clienti. La provvigione che la Assicurasoluzioni SA percepisce dagli assicuratori è esclusa dall'IVA nella misura in cui è documentata (contratto con gli assicuratori, nota di credito ecc.). La provvigione percepita da un terzo sottointermediario è pure esclusa dall'IVA nella misura in cui può essere documentata con un corrispondente giustificativo (contratto con la Assicurasoluzioni SA, nota di credito ecc.).

Esempio 2

L'assicuratore Y con sede a Londra vende i suoi prodotti d'assicurazione sul continente tramite la Società Z del Principato del Liechtenstein. Quest'ultima ha stipulato a sua volta contratti di collaborazione in ogni Paese con un agente generale G. L'intermediaria X Sagl, iscritta nel registro degli intermediari d'assicurazione fra l'altro per il settore "Assicurazioni trasporto merci" è incaricato da una grossa ditta di verificare il suo portafoglio d'assicurazione e di proporre eventuali nuove soluzioni. Al termine dell'esame si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto d'assicurazione con l'assicuratore Y, che la X Sagl conclude attraverso l'agente generale G in Svizzera. Le provvigioni che G riceve da Z (con-

9 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2006, secondo cui non occorre più presentare obbligatoriamente le copie dei formulari di richiesta o delle polizze firmati dall'agente d'assicurazione.

10 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008, secondo cui non occorre più comprovare obbligatoriamente l'attività di agente o d'intermediazione d'assicurazione con un contratto precedentemente concluso con l'assicuratore, da una parte (agente), o con il cliente, dall'altra (intermediario).

tratto con Z, note di credito) e le provvigioni che la X Sagi riceve da G (iscrizione nel registro, nota di credito) sono escluse dall'IVA.¹¹

3. Forme di collaborazione fra assicuratori e/o terzi

3.1 Coassicuratori

Esiste una coassicurazione quando diversi assicuratori si uniscono di volta in volta (società semplice) per assicurare congiuntamente i rischi di uno stipulante. Gli assicuratori e le loro quote percentuali di rischio assunte sono indicati espressamente nel contratto. I compensi che l'assicuratore gerente percepisce dalla società semplice o dagli altri assicuratori per la sua attività (amministrazione, incasso, ripartizione dei premi e delle provvigioni, liquidazione sinistri ecc.) sono imponibili all'aliquota normale.

3.2 Vendita del prodotto d'assicurazione di un terzo assicuratore¹²

Per l'assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre anche in proprio nome il prodotto dell'assicuratore B, è escluso dall'IVA anche il premio fatturato da A all'assicurato per la copertura del rischio.

Per l'assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre anche il prodotto dell'assicuratore B, il quale stipula di seguito il contratto in suo proprio nome, la provvigione che l'assicuratore B corrisponde all'assicuratore A è esclusa dall'IVA (☞ cifra 2.4).

3.3 Compiti amministrativi ("attività di back office")

Le collaborazioni secondo cui un assicuratore conferisce a un terzo (p. es. un altro assicuratore) l'esecuzione di lavori amministrativi verso controprestazione costituisce un mandato a sé stante (esternalizzazione). Eseguendo questi compiti, il terzo non realizza operazioni d'assicurazione né diventa agente d'assicurazione. Egli esegue prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale.



Le prestazioni di back office che un agente d'assicurazione esegue sono escluse dall'IVA solo se sono eseguite nel quadro della sua attività di agente d'assicurazione esclusa dall'IVA.

Esempio 1

Fra una società madre e una filiale esiste un contratto di collaborazione. In esso è convenuto che la filiale continuerà a stipulare in suo proprio nome i contratti d'assicurazione e la società madre svolgerà, verso controprestazione, le altre pre-

11 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008. Le regole contenute nelle cifre 6.1.1 e 6.1.2 dell'opuscolo "Assicurazioni" valido fino al 31 dicembre 2007 sono caduche, poiché, secondo la nuova regola, un contratto stipulato in precedenza con l'assicuratore o con il cliente non è una condizione indispensabile per la prova di un'attività di agente o intermediario d'assicurazione e, di conseguenza, diventa possibile escludere dall'imposta l'intera catena di operazioni (agente, intermediario).

12 Precisazione della prassi

stazioni nel settore delle assicurazioni per la società figlia (p. es. organizzazione della vendita, soluzione dei casi, calcoli matematici di genere assicurativo). Le prestazioni di servizi effettuate dalla società madre sono imponibili all'aliquota normale.

Esempio 2

Un assicuratore sulla vita attivo sul mercato con i suoi agenti d'assicurazione incarica un terzo di svolgere le seguenti attività:

- trattamento delle richieste di assicurazione;
- valutazione dei rischi da assicurare;
- valutazione della necessità di effettuare esami medici;
- emissione, gestione e disdette delle polizze d'assicurazione;
- trattamento delle modifiche di contratto e di tariffa;
- riscossione dei premi;
- trattamento dei casi di sinistro;
- fissazione e calcolo delle provvigioni spettanti all'agente d'assicurazione;
- svolgimento del ruolo di anello di congiunzione fra l'assicuratore, gli agenti d'assicurazione e i terzi.

Tutti i mandati esternalizzati costituiscono prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale.

Esempio 3

Un datore di lavoro o un terzo indipendente sono incaricati da un assicuratore contro gli infortuni o da un'assicurazione malattia di organizzare e gestire, verso controprestazione, un centro di riferimento e d'informazione per il suo personale. La relativa controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

Esempio 4

Un assicuratore offre ai suoi clienti assicurazioni di responsabilità civile e assicurazioni casco. Egli vende questi prodotti per il tramite di un club automobilistico (il quale agisce da agente d'assicurazione). Le commissioni che questo club riceve sono escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 18 LIVA. Inoltre, l'assicuratore offre ai suoi clienti un'assicurazione a copertura di guasti, incidenti o furti. Per incarico dell'assicuratore, il club automobilistico gestisce il servizio telefonico e il servizio di soccorso stradale ecc. In questa situazione il club compie prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale. Il fatto che, nel primo caso, il club automobilistico effettui prestazioni di agente d'assicurazione escluse dall'IVA non è rilevante per il trattamento fiscale dell'attività di servizio telefonico e di soccorso stradale.

3.3.1 **Trattamento dei sinistri**

Il trattamento dei sinistri (liquidazione dei danni) effettuata in nome e per conto di un terzo (p. es. assicuratore, fondo, associazione, SA) comprende di regola le seguenti prestazioni:

- apertura di un incarto;
- richieste dei rapporti (di polizia, degli ospedali ecc.);
- contatti e corrispondenza con l'assicurato e/o l'assicuratore, la parte lesa e altre parti in causa;
- richiesta di patrocinio di un avvocato o di periti;
- accertamento dell'ammontare dei danni, degli obblighi di prestazione e del volume delle prestazioni;
- pagamento alla parte lesa dell'importo assicurato.

L'indennizzo che il mandatario (p. es. assicuratore, fiduciario, ispettore di sinistri indipendente) riceve per queste attività è imponibile all'aliquota normale, tranne se l'attività è effettuata nel quadro di un'attività di agente o intermediario d'assicurazione.

Esempio 1

Nell'ambito di un evento dannoso che coinvolge diversi assicuratori, un assicuratore assume la responsabilità di gestire la liquidazione dei danni. Il relativo compenso è imponibile all'aliquota normale.

Esempio 2

Un assicuratore esegue, su mandato di un assicuratore domiciliato all'estero, la liquidazione del danno di responsabilità civile causato in Svizzera dal suo assicurato. La prestazione, di per sé imponibile, è considerata effettuata all'estero ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 lettera c LIVA (principio del luogo del destinatario) e non è pertanto imponibile all'IVA. I relativi costi legittimano la deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 3 LIVA).

3.3.2 **Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge**

Non sono considerati cifre d'affari imponibili i rimborsi o gli indennizzi pagati ai datori di lavoro dalla SUVA o dagli istituti d'assicurazione privati in conformità della LAINF per la copertura degli inconvenienti relativi ai pagamenti delle indennità giornalieri (☞ nm. 427).

3.4 **Particolarità**

3.4.1 **Istituti particolari nel settore delle assicurazioni**

Chi – specialmente per legge – riceve importi in denaro per ridistribuirli a terzi senza effettuare proprie prestazioni non realizza così cifre d'affari dal profilo dell'IVA e non diventa contribuente per questo motivo. Può diventare contribuente se effettua anche prestazioni proprie imponibili.

Esempio 1

L'Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e il Fondo nazionale di garanzia (FNG) non devono imporre all'IVA gli importi riscossi tramite gli assicuratori dei detentori di veicoli a motore, fintanto che essi non effettuano prestazioni imponibili.

Esempio 2

La cassa suppletiva dell'assicurazione contro gli infortuni deve sostenere le prestazioni assicurative previste dalle legge ai dipendenti infortunati, per i quali non è competente la SUVA, quando gli infortunati non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. La cassa suppletiva non deve imporre gli importi pagati dagli assicuratori.

Tuttavia, se la cassa suppletiva incarica terzi di effettuare determinate attività (inchieste, ecc.), questi terzi devono imporre all'aliquota normale la controprestazione che ricevono per queste prestazioni, anche se a questo scopo sono utilizzati gli importi pagati dagli assicuratori alla cassa suppletiva. Dal canto suo, la cassa suppletiva non può dedurre la relativa IVA a titolo d'imposta precedente.

Esempio 3

Gli assicuratori attivi in un determinato segmento (p. es. danni causati dagli elementi naturali, rischi nucleari) si uniscono per una migliore ripartizione dei rischi (p. es. società semplice, associazione). L'unione (pool) raccoglie e amministra i premi ricevuti dai suoi membri (dedotto il 2 %), paga con essi i danni annunciati e liquidati dai suoi membri e rimborsa periodicamente agli stessi l'importo rimanente, proporzionalmente ai loro contributi. Per quest'attività l'unione non diventa contribuente. I membri non devono imporre il rimborso proporzionale periodico.

3.4.2 Vendita di un portafoglio d'assicurazione¹³

Un'impresa di assicurazione che trasferisce a un'altra impresa di assicurazione un portafoglio totale o parziale, basato su un accordo contrattuale (art. 62 LSA) con tutti i diritti e gli obblighi, non compie un'operazione imponibile. Questo criterio vale anche per le transazioni transfrontaliere.

3.4.3**Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri****3.4.3.1****Per la parte lesa**

Di principio, la parte lesa contribuente non deve né dichiarare né imporre l'indennizzo che riceve dall'assicuratore per i danni subiti. Se il bene è stato danneggiato solo parzialmente (p. es. auto sinistrate, merci in magazzino), il bene rimane di regola di proprietà della parte lesa. Ai fini dell'IVA non vi sono ulteriori conseguenze.

Tuttavia, se il bene diventa di proprietà dell'assicuratore, fra la parte lesa e l'assicuratore si verifica una fornitura. Per la parte lesa contribuente è di principio im-

¹³ Precisazione della prassi

ponibile l'importo computatogli per il bene danneggiato (p. es. valore residuo o valore della carcassa).

Questa fornitura è esclusa dall'imposta in conformità dell'articolo 18 numero 24 LIVA, se:

- il bene è stato utilizzato unicamente per un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 18 LIVA e
- non si è optato per l'imposizione delle corrispondenti operazioni secondo l'articolo 26 LIVA e
- l'acquisto del bene non ha legittimato la deduzione dell'imposta precedente.

Tuttavia, se il bene danneggiato diventa di proprietà dell'assicuratore e, nel conteggio di risarcimento dell'assicuratore alla parte lesa non viene attribuito alcun valore residuo o valore della carcassa, secondo la prassi amministrativa l'intera prestazione assicurativa costituisce per la parte lesa un risarcimento del danno e in quanto tale non è imponibile.

Non si verifica una fattispecie imponibile nemmeno se il bene indennizzato dall'assicuratore viene a mancare alla parte lesa.

3.4.3.2 Per l'assicuratore

Un assicuratore che ritira un bene danneggiato e che emette alla parte lesa una nota di credito (conteggio di risarcimento del danno) che adempie i requisiti formali dell'articolo 37 LIVA è legittimato a dedurre l'imposta precedente gravante il bene danneggiato, a condizione che siano interamente adempite le condizioni dell'articolo 38 LIVA.

L'assicuratore deve imporre all'aliquota corrispondente la rivendita in proprio nome di questo bene a terzi (p. es. collaboratori, commercianti), anche se si tratta di un bene usato acquistato a suo tempo dalla parte lesa contribuente unicamente per un'attività esclusa dall'IVA e il cui acquisto non le aveva dato diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Le imprese di assicurazione possono applicare l'imposizione dei margini alla vendita di beni mobili usati e accertabili provenienti da sinistri (p. es. veicolo sinistro). Ciò è tuttavia possibile solo se nel conteggio di risarcimento del danno è indicato un valore residuo (= prezzo d'acquisto) e se sono adempite anche le altre condizioni per l'applicazione dell'imposizione dei margini (art. 14 e 15 OLIVA).

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate negli opuscoli "Veicoli a motore" e "Vendite all'asta, commercio di oggetti d'arte e di beni usati".

La retrocessione (restituzione) alla parte lesa di un bene o un valore materiale assicurato mediante rimborso della prestazione d'assicurazione nel quadro della procedura inversa (p. es. quando un quadro rubato e ritrovato è offerto alla parte lesa contro rimborso della prestazione d'assicurazione) non è una fornitura imponibile. Ciò vale anche se gli altri danni subiti in occasione del medesimo sinistro rimangono coperti dall'assicurazione.

4. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

4.1 Destinatari contribuenti

I destinatari già iscritti come contribuenti IVA sono tenuti a dichiarare e imporre tutte le prestazioni di servizi imponibili ottenute da imprese con sede all'estero e non contribuenti in territorio svizzero. Vanno dichiarati gli ottenimenti di prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (☞ allegato 2) e di prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA, nella misura in cui sono impiegate o utilizzate sul territorio svizzero.

Un acquirente già contribuente che ottiene prestazioni di servizi imponibili per un valore complessivo non superiore ai 10 000 franchi per anno civile deve dichiarare questi ottenimenti nel suo rendiconto IVA ma può nel contempo far valere la deduzione dell'imposta precedente nella stessa misura, indipendentemente se gli ottenimenti di prestazioni di servizi sono o no destinati a scopi imponibili.

L'importo di 10 000 franchi per anno non va inteso come quota irrilevante. Infatti, se tale importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità delle prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero e non solo sulla parte eccedente i 10 000 franchi. La deduzione dell'imposta precedente è tuttavia possibile solo nella misura in cui i destinatari contribuenti impiegano queste prestazioni di servizi per scopi imponibili.

Il luogo di utilizzazione o d'impiego è rilevante solo per le prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA. Queste prestazioni di servizi sono considerate utilizzate rispettivamente impiegate nel luogo in cui il prestatore ha la sua sede e solo in casi speciali originano un ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero. Si verifica un ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero quando il destinatario ha la sua sede in territorio svizzero e impiega o utilizza le prestazioni di servizi in territorio svizzero (art. 10 cpv. b LIVA). Ciò riguarda in particolare le provvigioni per le prestazioni di intermediario nei casi di rappresentanza diretta (☞ nm. 190 segg.), se l'operazione oggetto di intermediazione non è né esente dall'IVA né effettuata all'estero.

Il genere e la portata delle prestazioni ottenute dall'estero vanno documentate con appropriati giustificativi (p. es. fatture, contratti).

Al momento della dichiarazione nel rendiconto IVA, la controprestazione corrisposta al prestatore estero deve essere considerata come esclusa dall'IVA (100 %).

☞ Esempi di ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero figurano nell'allegato 2.

4.2 Destinatari non contribuenti

I destinatari non assoggettati, che ottengono in un anno civile, per oltre 10 000 franchi, prestazioni di servizi imponibili (☞ allegato 2) da imprese con sede all'estero e non contribuenti in territorio svizzero, sono tenuti ad annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile e a conteggiare tutte le prestazioni di servizi ottenute dall'estero.

L'importo di 10 000 franchi per anno non va inteso come quota irrilevante. Infatti, se tale importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità delle prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero e non solo sulla parte eccedente i 10 000 franchi.

Chi realizza inoltre anche operazioni in territorio svizzero senza adempiere le condizioni d'assoggettamento (p. es. cifra d'affari inferiore ai 75 000 franchi annui) non deve dichiarare all'AFC tali operazioni in aggiunta agli ottenimenti di prestazioni di servizi dall'estero.

☞ Esempi di ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero figurano nell'allegato 2.

5. Rendiconto con l'AFC

5.1 Base di calcolo

La base di calcolo dell'IVA (imposizione secondo le disposizioni generali o imposizione dei margini) è disciplinata dagli articoli 33 e 35 LIVA.

5.2 Aliquota d'imposta

L'aliquota applicabile dipende dal genere dei beni forniti o delle prestazioni di servizi effettuate (art. 36 LIVA).

5.3 Fatturazione e trasferimento dell'IVA

La deduzione dell'imposta precedente è ammessa quando le fatture dei prestatori contribuenti adempiono le condizioni richieste in quanto a forma e contenuto.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi nm. 751 segg.

5.4 Determinazione approssimativa

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'AFC gli accorda facilitazioni (per settori d'attività) e ammette il calcolo approssimativo dell'IVA, purché non ne risultino notevoli

diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali (art. 58 cpv. 3 LIVA).

Se il contribuente non è membro di un gruppo IVA (i gruppi IVA non sono autorizzati ad applicare le aliquote saldo e forfettarie), l'AFC autorizza le semplificazioni specifiche del settore secondo la cifra 5.5.

5.5 Aliquote saldo e forfettarie

Se adempite le condizioni, il contribuente è autorizzato, su sua richiesta, ad allestire i rendiconti con il metodo di rendiconto semplificato dell'aliquota saldo (☞ cifra 5.5.1) o dell'aliquota forfettaria (☞ cifra 5.5.2; ☞ nm. 949 e 950).

Nell'allestimento del rendiconto IVA, le aliquote saldo o forfettarie vanno applicate come moltiplicatori, nel senso che il totale della cifra d'affari imponibile, compresa l'IVA, va dichiarata e moltiplicata per l'aliquota saldo o forfettaria autorizzata dall'AFC. Per contro, nelle fatture ai clienti vanno indicate le aliquote d'imposta legali secondo l'articolo 36 LIVA applicabili alle corrispondenti prestazioni.

Con l'applicazione delle aliquote saldo o forfettarie, vengono a cadere la determinazione e l'extrapolazione nei libri contabili dell'imposta precedente, come pure il calcolo di un'eventuale riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

5.5.1 Aliquote saldo

I contribuenti con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale netto non superiore ai 60 000 franchi hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo.

Nei rendiconti IVA le aliquote saldo vanno usate come moltiplicatori: il totale di tutte le cifre d'affari imponibili, compresa l'IVA, va dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquota saldo.

Ai contribuenti che svolgono attività imponibili a diverse aliquote saldo, l'AFC autorizza al massimo due aliquote saldo. I rendiconti IVA vanno allestiti solo semestralmente.

Chi vuole conteggiare l'imposta con le aliquote saldo deve mantenere questo metodo di rendiconto per almeno cinque anni civili interi. Se al momento del suo assoggettamento rinuncia all'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il contribuente può chiedere di applicarlo al più presto dopo cinque anni civili interi.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Aliquote saldo" e nel nm. 949 segg.

5.5.2 Aliquote forfettarie

Le aliquote forfettarie possono essere applicate innanzitutto dai servizi autonomi contribuenti delle collettività pubbliche. Oltre alle collettività pubbliche questo metodo di rendiconto può essere scelto per esempio anche da:

- associazioni in conformità degli articoli 60-79 CC;
- fondazioni in conformità degli articoli 80-89^{bis} CC;¹⁴
- organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nell'ambito della cultura e dello sport (la personalità giuridica non è determinante);
- gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche.

L'applicazione delle aliquote forfettarie non è vincolata né a un limite di cifra d'affari né a un limite di debito fiscale netto. I rendiconti IVA vanno allestiti trimestralmente.

Chi vuole conteggiare l'imposta con le aliquote forfettarie deve mantenere questo metodo di rendiconto per almeno cinque anni civili interi. Se al momento del suo assoggettamento rinuncia all'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il contribuente può chiedere di applicarlo al più presto dopo quindici anni civili interi.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Collettività pubbliche".

5.6 Forfait settoriali specifici per imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione realizzano relativamente poche operazioni imponibili rispetto alla loro cifra d'affari complessiva (operazioni escluse dall'IVA e operazioni imponibili). Alle condizioni spiegate alla cifra 5.4, possono applicare le seguenti semplificazioni. La deduzione dell'imposta precedente riferita ai costi che servono a realizzare cifre d'affari imponibili in territorio svizzero o cifre d'affari all'estero che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero può essere determinata come segue:

- a) Determinazione approssimativa dell'imposta precedente sui costi per **prestazioni di servizi** imponibili effettuate a terzi (p. es. gestione patrimoniale, tenuta della contabilità e prestazioni d'amministrazione, prestazioni di management, prestazioni di elaborazione dati), a condizione che non sia stata fatta valere la deduzione dell'imposta precedente:

L'imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato in ragione del 15 %¹⁵ di tale cifra d'affari conseguita con prestazioni imponibili.

¹⁴ Precisazione della prassi

¹⁵ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

Esempio

<i>cifra d'affari imponibile, IVA esclusa</i>	<i>fr. 1'000'000</i>
<i>di cui 15 %¹⁶ stima del costo gravato</i>	
<i>d'imposta precedente (netto)</i>	<i>fr. 150'000</i>
<i>di cui 7,6 % d'imposta precedente</i>	<i>fr. 11'400</i>

L'imposta precedente risultante di 11'400 franchi può essere dedotta alla cifra 111 del rendiconto IVA.

L'applicazione di questa semplificazione compensa anche le modifiche d'utilizzazione (sgravio fiscale successivo e consumo proprio) così come l'IVA sulla successiva vendita di beni e prestazioni di servizi utilizzati temporaneamente per scopi imponibili.

- b) Gli importi d'imposta precedente sui costi direttamente attribuibili possono essere interamente dedotti, come per esempio, i costi riferiti
- alla cifra d'affari imponibile realizzata dal ristorante per il personale o
 - alla cifra d'affari imponibile realizzata con la locazione dei posteggi.

Gli importi d'imposta precedente sui costi non direttamente attribuibili a questi settori (p. es. elettricità, gas, acqua, pulizia, infrastruttura d'ufficio) possono essere calcolati in base a criteri aziendali oggettivi.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nel nm. 860 segg. e nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

- c) L'utilizzazione dei veicoli aziendali per scopi privati (p. es. veicoli di consulenti d'assicurazione o membri dirigenti) va dichiarata una volta all'anno alla cifra 020 del rendiconto IVA (consumo proprio), nella misura in cui può essere fatta valere la deduzione dell'imposta precedente sui costi di acquisto rispettivamente sui costi di manutenzione e gestione corrente.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nel promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

- d) Nella maggior parte dei casi gli articoli pubblicitari sono distribuiti gratuitamente dalle compagnie d'assicurazione. Una parte di questi articoli è anche venduta a terzi. A titolo semplificativo, l'impresa di assicurazione può rinunciare a imporre queste cifre d'affari di vendita, a condizione che non sia stata fatta valere una deduzione dell'imposta precedente sui corrispondenti costi, che il prezzo di vendita non superi mai il prezzo d'acquisto dei beni e che la fattura non contenga riferimenti all'IVA.

Per ulteriori informazioni in merito a eventuali modifiche d'utilizzazione nei settori del ristorante del personale, della locazione di posteggi nonché dei veicoli aziendali vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

6. **Contabilità e obbligo di conservazione dei libri contabili e giustificativi**

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo tale da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, nonché per il calcolo dell'IVA sulla cifra d'affari e dell'imposta precedente deducibile.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 878 segg.

☞ I contribuenti del settore delle assicurazioni devono attenersi inoltre alle spiegazioni delle cifre 6.1-6.4.

Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi e le carte d'affari e altri documenti (è fatto salvo l'art. 962 cpv. 2 CO). I giustificativi relativi ai beni immobiliari devono invece essere conservati durante venti anni. Se allo scadere del termine di conservazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA; nm. 943 segg.).

6.1 **Parte relativa alla cifra d'affari**

Gli assicuratori, agenti e intermediari di assicurazione sono tenuti a contabilizzare separatamente nei libri contabili le cifre d'affari relative a:

- operazioni escluse dall'IVA;
- operazioni imponibili all'aliquota normale;
- operazioni imponibili all'aliquota ridotta;
- operazioni imponibili all'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero;
- operazioni esenti dall'IVA e operazioni realizzate con prestazioni di servizi che valgono effettuate all'estero.

Il contribuente può scegliere se tenere

- **conti separati di ricavo o**
- **giornali di cifra d'affari**

ripartiti secondo le suddette categorie.



Non è ammesso determinare le cifre d'affari imponibili con calcoli retrospettivi in base all'IVA dovuta sulla cifra d'affari contabilizzata (capitalizzazione dell'IVA contabilizzata).

In occasione dei controlli, l'AFC deve poter constatare facilmente e con sicurezza il trattamento fiscale delle singole cifre d'affari (p. es. premi assicurativi, vendite di cartevalori, entrate realizzate con la locazione di immobili e di posteggi, prestazioni di consulenza, prestazioni di ristorazione, vendite di carcasse di automobili e vendite di materiale pubblicitario).

I documenti vanno tenuti in modo tale da assicurare una verifica celere delle operazioni commerciali (anche per sondaggi), partendo dal singolo giustificativo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa.



Gli assicuratori sottoposti alla sorveglianza della LSA o che ne sono eccettuati (art. 2 cpv. 1 e 2 LSA) possono scegliere se dichiarare o meno nel rendiconto IVA le operazioni escluse dall'IVA.

6.2 Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

Gli ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero (☞ cifra 4) vanno in ogni modo registrati separatamente in contabilità. È consigliabile conservare separatamente i corrispondenti giustificativi (p. es. fatture, contratti dei prestatori esteri o le loro copie).

6.3 Parte relativa all'imposta precedente

Le società di assicurazione, nonché gli agenti e intermediari di assicurazione che conteggiano l'imposta col metodo effettivo devono ripartire nei loro rendiconti IVA le imposte precedenti deducibili in:

- imposte precedenti su costi del materiale e prestazioni di servizi (deduzione alla cifra 110 del rendiconto IVA) e
- imposte precedenti su investimenti e altri costi d'esercizio (deduzione alla cifra 111 del rendiconto IVA).

Sono quindi necessarie registrazioni contabili separate.

6.4 Riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente

Le cifre d'affari dichiarate e le imposte precedenti fatte valere vanno riconciliate periodicamente (almeno una volta all'anno) con la contabilità e le eventuali differenze vanno tenute in considerazione nel successivo rendiconto IVA.

I documenti di riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente vanno conservati a scopo di controllo durante almeno dieci anni (☞ cifra 6).

Allegato 1

7. Attività imponibili

7.1 Forniture imponibili di beni

Nel settore delle assicurazioni sono per esempio imponibili le seguenti forniture:

- locazione di aree non destinate all'uso comune per il parcheggio di veicoli, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'IVA (☞ nm. 671 e opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili");
- locazione di veicoli aziendali (p. es. al personale per scopi privati);
- vendite di beni provenienti da liquidazioni dei danni (☞ cifra 3.4.3.2);
- vendita di stampati, materiale d'insegnamento, tariffari, statistiche ecc. (☞ opuscolo "Stampati");
- vendita di materiale pubblicitario e video (☞ la cifra 5.6 lett. d resta riservata);
- vendita di hardware;
- vendita di mezzi d'esercizio usati, non è per contro imponibile la vendita di mezzi d'esercizio usati, che erano stati utilizzati esclusivamente per un'attività esclusa dall'imposta e il cui ottenimento era escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente (nm. 680 segg. e l'art. 18 n. 24 LIVA);
- prestazioni dei settori accessori (p. es. garage, tipografia, ristorante) a terzi e a collaboratori.

7.2 Prestazioni di servizi imponibili

7.2.1 Principio del luogo del prestatore (art. 14 cpv. 1 LIVA)

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. La disposizione dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA comprende tutte le prestazioni di servizi che non sono espressamente elencate nell'articolo 14 capoversi 2 e 3 LIVA, ad esempio:

- ristorante per il personale, distributori automatici di bevande e alimentari, altre prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione (☞ opuscolo "Albergheria e ristorazione");
- biglietti d'ingresso a impianti sportivi, p. es. piscine coperte e aperte (☞ opuscolo "Sport").

7.2.2 Luogo del fondo (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA)¹⁷

Le prestazioni di servizi effettuate **in stretta relazione con immobili** valgono eseguite nel luogo in cui si trova il fondo, indipendentemente se la fattura è emessa a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Sono comprese esclusivamente l'amministrazione o la stima dei beni immobiliari, le presta-

17 Precizzazione della prassi

zioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura e d'ingegneria, inclusi i premi di partecipazione ai concorsi di progetti edili concreti (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA). I premi per la partecipazione a concorsi d'architettura senza progetti edili concreti sono trattati in funzione del principio del luogo del prestatore.

Di principio, **tutte le altre prestazioni di servizi** effettuate in relazione a fondi valgono localizzate in funzione del principio del luogo del destinatario (☞ cifra 7.2.3), così come per esempio le prestazioni di intermediario di un agente immobiliare (consistenti nella ricerca dei relativi oggetti immobiliari).

7.2.3 Principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA)

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA è considerato luogo delle seguenti prestazioni di servizi, non enumerate in modo esaustivo, il luogo nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali la prestazione di servizi viene effettuata. In mancanza di simile sede o stabilimento, la prestazione è considerata localizzata nel luogo di domicilio del destinatario o nel luogo dal quale egli svolge la sua attività:

- trattamento dei sinistri per società terze (☞ cifra 3.3.1);
- allestimento di analisi dei rischi per società terze (☞ cifra 3.3);
- attività di back office (☞ cifra 3.3);
- attività organizzativa in relazione al soccorso stradale per società terze;
- prestazioni di servizi come per esempio amministrazione, coordinamento, contabilità per terzi (p. es. per casse pensioni, pool, fondi, sindacati, società semplici);
- gestione patrimoniale (p. es. per casse pensioni);

Per prestazioni a

- persone prossime (azionisti, soci di cooperative, comproprietari di una società di persone) e
- imprese legate (in base a vincoli stretti come appartenenza a un gruppo o in conformità di rapporti contrattuali, economici o personali [p. es. fondazioni di previdenza del personale come casse pensioni, fondazioni di previdenza])

vale controprestazione il valore che sarebbe convenuto fra terzi indipendenti (art. 33 cpv. 2 LIVA);

- allestimento di perizie o pareri per società terze;
- gestione del portafoglio assicurativo per società terze;
- prestazioni d'incasso (☞ cifra 2.1.3);
- analisi di solvibilità, valutazione dei rischi di crediti per terzi;
- vendita di software (programmi teletrasmessi);
- sviluppo di prodotti per terzi;
- altre prestazioni come consulenze, traduzioni, prestazioni di servizi manageriali, prestazioni di elaborazione dati, prestazioni nel settore pubblicitario, trasmissione di informazioni come l'apporto di clienti;

- prestito di personale;
- prestazioni di analisi¹⁸ (☞ opuscolo “Istruzione e ricerca”).

Se con i documenti contabili e i giustificativi è comprovato che il luogo della prestazione di servizi è situata all'estero (p. es. la parte contraente e il destinatario della fattura hanno la loro sede all'estero), le relative cifre d'affari non sono imponibili all'IVA; esse legittimano tuttavia il diritto alla deduzione dell'imposta precedente. In caso contrario dette prestazioni sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente che il prestatore possa o no trasferire l'IVA al destinatario.

I seguenti documenti possono servire da prova:

- copie di fatture;
- documenti e ricevute di pagamento;
- procure scritte (fiduciari, avvocati, notai ecc.);
- contratti e ordinazioni, nella misura in cui ne sono stati allestiti o conclusi.



Questi documenti devono contenere il nome o la ditta, l'indirizzo, il domicilio o la sede del destinatario della prestazione, nonché il genere e l'entità delle prestazioni effettuate.

Se sono fatturate prestazioni non imponibili e prestazioni imponibili, l'AFC raccomanda di distinguerle chiaramente, a livello di testi e importi, non solo nella fattura bensì già nel contratto.

Allegato 2

8. Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

8.1 Esempi di prestazioni da dichiarare a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

Nel settore delle assicurazioni i seguenti esempi di prestazioni di servizi vanno dichiarati dal destinatario a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 4):

- trattamento dei sinistri da parte di compagnie d'assicurazione estere, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro;
- compenso per la trasmissione di informazioni o l'apporto di clienti ("finder's fee");
- prestazioni nel settore pubblicitario, spese per inserzioni;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici d'incasso, ingegneri, uffici di studi, avvocati, notai (☞ in relazione ai fondi valgono le spiegazioni della cifra 7.2.2 dell'allegato 1), periti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni manageriali, altre prestazioni simili (p. es. lavori di segreteria come registrazione delle ordinazioni, servizio telefonico, corrispondenza, tenuta del protocollo, acquisizione clientela, organizzazione di manifestazioni¹⁹);
- prestazioni di elaborazione dati;
- sviluppo di software;
- prestito di personale, indipendentemente dal luogo dell'impiego;
- prestazioni di servizi della società madre residente all'estero alla filiale domiciliata sul territorio svizzero (p. es. la società madre effettua prestazioni di servizi centralizzate tipo prestazioni di elaborazione dati, prestazioni pubblicitarie e consulenze legali e fiscali);
- custodia per terzi all'estero (diritti di custodia);
- tasse per la comunicazione dei corsi, acquisizione di informazioni di mercato rilevanti per transazioni borsistiche;
- analisi di solvibilità dei clienti, esame dei rischi dei crediti verso i clienti da parte di terzi;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione (in particolare la concessione tecnica dell'accesso alle reti di comunicazione e la trasmissione di informazioni per via elettronica);
 - ☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Telecomunicazioni".
- importazioni di supporti di dati senza valore di mercato (☞ promemoria "Prestazioni di servizi transfrontaliere");
- prestazioni d'incasso (☞ cifra 2.1.3);
- prestazioni di analisi²⁰.
 - ☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Istruzione e ricerca".

19 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di un organizzatore nella rappresentanza diretta vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".

20 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

8.2 Esempi di prestazioni da non dichiarare a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

Nel settore delle assicurazioni i seguenti esempi di prestazioni di servizi non vanno dichiarati dal destinatario a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 4):

- prestazioni escluse dall'IVA (art. 18 LIVA);
- onorari pagati ai membri domiciliati all'estero di consigli di amministrazione. Per contro, se l'onorario è versato direttamente all'impresa che ha alle sue dipendenze il membro del consiglio d'amministrazione come stipendiato, si verifica un ottenimento di prestazioni di servizi in conformità dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA (☞ cifra 8.1 dell'allegato 2);
- importazione di giornali, riviste ecc.; in questo caso si tratta di un'importazione di beni che è imposta dall'AFD (eccezione: art. 74 n. 1 LIVA e nm. 710);
- amministrazione di immobili: si tratta di una prestazione di servizi considerata effettuata nel luogo in cui si trova il fondo (☞ cifra 7.2.2 dell'allegato 1);
- prestazioni di architettura in relazione alla preparazione o al coordinamento di lavori immobiliari su fondi siti all'estero (☞ cifra 7.2.2 dell'allegato 1);
- tutte le prestazioni previste nell'articolo 14 capoverso 3 LIVA (p. es. prestazioni di consulenza) di un'impresa con sede all'estero che ha optato per l'imposizione delle prestazioni effettuate a destinatari domiciliati in territorio svizzero. In questo caso il prestatore fattura già con l'IVA le sue prestazioni.

Valevole fino al 31 dicembre 2019